Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2795

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARMATO, LEGNINI, BAIO, BALDASSARRI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, MARIAPIA GARAVAGLIA, ICHINO, MARITATI, MAZZUCONI, OLIVA, PAPANIA, PERTOLDI e SBARBATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2011

Disposizioni in materia di riduzione al 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto per gli stabilimenti balneari

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge interviene in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata alle attività degli stabilimenti balneari, che, a differenza delle altre imprese turistiche, sono assoggettate ad un'aliquota del 20 per cento, anziché del 10 per cento. Il settore degli stabilimenti balneari è considerato la componente fondamentale nell'offerta turistica del Paese ma, a differenza degli altri segmenti imprenditoriali coinvolti nel fenomeno (alberghi, campeggi, villaggi turistici, pubblici esercizi, eccetera) che scontano un'aliquota IVA del 10 per cento, viene ancora assoggettato ad una aliquota IVA pari al 20 per cento.

Un principio che appare discriminante, nel momento in cui la stessa normativa di regolamentazione del settore turistico (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79) ha riconosciuto l'azienda balneare quale impresa turistica a tutti gli effetti. Il peso dell'IVA al 20 per cento condiziona in negativo i prezzi dei servizi di spiaggia che i concessionari delle località balneari, interessate dalle correnti dei flussi stranieri, non riescono più a mantenere competitivi nell'ambito del mercato europeo. Tuttavia, la legge 21 novembre 2000, n. 342 (cosiddetto «collegato alla Finanziaria 2000») ha stabilito, all'articolo 48, l'aliquota IVA al 10 per cento per tutte le imprese del settore turistico, compresi anche alberghi e ristoranti di lusso, con esclusione degli stabilimenti balneari.

Infatti, il comma 1 dell'articolo 48, della citata legge 21 novembre 2000, n. 342, ha riformulato il numero 120 della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di adeguare la disposizione all'evoluzione normativa nel settore delle strutture alberghiere e ricettive.

Il riformulato numero 120 della tabella A, parte terza, stabilisce l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, non alle imprese turistiche in generale, ma alle prestazioni rese a clienti alloggiati nelle strutture ricettive, così come definite dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che non comprendono gli stabilimenti balneari.

Si ritiene quindi che l'abrogazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, prevista dall'articolo 11 della legge 29 marzo 2001 n. 135, sia ininfluente ai fini dell'eventuale applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle attività degli stabilimenti balneari, che permane quindi del 20 per cento.

I servizi di spiaggia costituiscono, oggi, il cardine del sistema turismo del nostro Paese; un Paese che può vantare un patrimonio del tutto esclusivo: 7.600 km di coste, 12.000 imprese, 40.000 addetti, 1,3 miliardi di euro di giro d'affari, il 63 per cento dell'intero comparto turistico nazionale. Gli stabilimenti balneari da sempre fanno scuola in tutto il mondo, offrendo una gamma di servizi unici per completezza, qualità, creatività: una lunga tradizione che va sostenuta e promossa.

Il turismo balneare si colloca al primo posto, con un patrimonio di esperienze e di tradizioni, distintosi, dagli anni '50 in poi, per un suo particolare dinamismo, sia nella domanda, sempre più qualificata ed esigente, sia nell'offerta, ansiosa di tenere il passo con una qualità della vita in continua evoluzione.

Tuttavia, gli stabilimenti balneari ad oggi, al contrario delle altre imprese del settore turistico – come ad esempio gli alberghi che

hanno un'aliquota IVA del 10 per cento – continuano a pagare l'IVA al 20 per cento.

Una disparità di trattamento oggi doppiamente incomprensibile. Prima di tutto perché ormai gli stabilimenti balneari sono imprese a tutti gli effetti, che fanno investimenti cospicui in strutture e servizi. Secondariamente, perché alla fine questa maggiorazione la pagano proprio i clienti. E questo, in un tempo di difficoltà economiche come quello presente, appare ingiusto oltre che controproducente.

La questione dell'IVA dei balneari è del resto un aspetto della più ampia richiesta di riduzione dell'IVA che riguarda tutto il comparto turistico. Se i nostri alberghi, infatti, pagano il 10 per cento, negli altri Paesi, anche in quelli più direttamente concorrenti, l'IVA è inferiore come ad esempio in Francia e Spagna. Si tratta, insomma, di un altro dei fattori che rischia di frenare la competitività della nostra offerta turistica.

La parificazione dell'aliquota IVA degli stabilimenti balneari a quella di tutte le altre attività turistiche, nella misura del 10 per cento, consentirebbe una diminuzione dei prezzi dei servizi prestati nell'ambito della balneazione, con un aumento del volume di affari complessivo e di un corrispondente incremento occupazionale.

Pertanto, l'articolo 1 della presente legge introduce una disposizione diretta a riconoscere anche agli stabilimenti balneari, al pari delle altre imprese turistiche, un'aliquota IVA del 10 per cento.

Contestualmente, l'articolo 2 prevede l'abrogazione dell'esenzione per gli stabilimenti balneari della certificazione fiscale per le loro prestazioni. Tale previsione risponde all'esigenza di rendere uniforme il regime fiscale per tutte le imprese turistiche, per cui se si garantisce agli stabilimenti balneari una riduzione dell'aliquota IVA al 10 per cento, al pari delle altre imprese turistiche, allo stesso tempo, si ritiene opportuno prevedere il contestuale obbligo di certificazione fiscale, cui sono soggette tutte le imprese turistiche, anche per gli stabilimenti balneari.

L'articolo 3 individua il termine di decorrenza delle disposizioni contenute nella presente legge.

L'articolo 4 individua la copertura finanziaria per far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1 che dispone l'abbattimento del 10 per cento dell'IVA relativa alle prestazioni di servizi resi dai titolari degli stabilimenti balneari. Si presume, inoltre una forte componente di emersione di prestazioni e servizi che finora sono sfuggite all'erario.

Pertanto si stima un costo di circa 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, quale onere connesso alla riduzione dell'aliquota IVA per gli stabilimenti balneari, al quale si farà fronte mediante risparmi di spesa della Pubblica amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riduzione dell'aliquota IVA per gli stabilimenti balneari)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-*undevicies*) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

Art. 2.

(Obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi alle prestazioni dei servizi rese dagli stabilimenti balneari)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, la lettera *rr)* è abrogata.

Art. 3.

(Termine)

1. L'aliquota prevista per la disposizione di cui al numero 127-*undecies)* della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2012.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 500 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolali delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione pro-

cede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

€ 1,00